

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 16 **del mese di** maggio
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Bianchi Patrizio

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI SERVIZI MINIMI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER GLI ANNI 2016-2018 - ART. 10, LR 30/1998 E S.M.I..

Cod.documento GPG/2016/685

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/685

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale n. 30/1998 e s.m.i, recante "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale" e s.m.i. ed in particolare gli artt. 8, 9, 10, 31, 32;

Visto il DPCM 11/3/2013 recante "Definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario" che ha definito gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione del complesso dei servizi di Tpl;

Dato atto che il citato DPCM ha individuato degli obiettivi, quali l'incremento dei passeggeri, del rapporto tra i ricavi da traffico e i costi e il mantenimento dei livelli occupazionali, e che il loro mancato raggiungimento comporterà l'applicazione di una riduzione del Fondo fino al massimo il 10% delle risorse previste per la nostra Regione;

Rilevato che al raggiungimento dei citati obiettivi, a norma dell'art. 5 del citato DPCM, provvederà l'Osservatorio nazionale sul Tpl, attraverso una raccolta di dati tecnico-gestionali, economici rivolti alle singole società affidatarie dei servizi di Tpl;

Vista inoltre la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 29 del 8 settembre 2015 di approvazione dell'"Atto di Indirizzo triennale 2016-2018 in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale, a norma dell'art. 8 della legge regionale n. 30 del 1998" (DGR 1145/2015);

Dato atto che il sopra citato provvedimento ha stabilito tra l'altro:

- che per il triennio 2016-2018, la Regione conferma l'impegno a garantire le risorse necessarie al sostentamento del Tpl autofiloviario con l'obiettivo di rendere strutturale quanto garantito nel 2015 anche per gli anni successivi, senza tuttavia prevedere alcuna forma di recupero inflattivo;
- che, in considerazione della evidente difficoltà finanziaria nel sostenere politiche di investimento, risulta superata la necessità, sia per la programmazione degli investimenti che per i servizi, dell'adozione di Accordi di Programma per il triennio 2016-2018;
- che la contribuzione regionale determinata per ogni singolo bacino è garantita se lo scostamento dei servizi minimi si mantiene entro il 2,5% nell'arco del triennio;
- che una quota, fino al massimo dello 0,05% delle risorse annuali, è destinata a rendere strutturale il finanziamento delle attività e dei servizi connessi al sistema Tpl regionale e gestita a livello centrale;
- che gli Enti locali competenti in ciascun bacino, a partire dal 2016, sulla base delle proprie disponibilità e priorità, potranno sostenere il Tpl ricorrendo al finanziamento dei servizi, anche aggiuntivi, prevedere integrazioni tariffarie per le agevolazioni stabilite di propria competenza o risorse per investimenti a favore del Tpl;
- che gli Enti locali si impegnino ad attuare misure ritenute strettamente correlate all'incentivazione all'uso del mezzo pubblico e al miglioramento dei servizi;

Ritenuto pertanto di definire, in assenza di sottoscrizione degli Accordi di Programma per il triennio 2016-2018 e sulla base dei contenuti individuati nel sopracitato Atto di Indirizzo triennale: quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali alle Agenzie locali per la Mobilità e quant'altro meglio specificato nel dispositivo del presente provvedimento;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 295 e seguenti, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha previsto per il sostegno del Tpl, a partire dal 2011, una compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione che sostituiva, tra l'altro, i trasferimenti per i rinnovi contrattuali del settore previsti dalle leggi 47/2004, 58/2005, 296/2006;

- la legge n. 135/2012 ha istituito il "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario" nel quale sono confluite tutte le risorse individuate dalla citata legge 244/2007, comprese quelle riferite alle sopra citate tre leggi relative ai rinnovi contrattuali autoferrotranvieri;

Vista la LR 30/1998 ed in particolare l'art. 32 che stabilisce che la Giunta regionale, a decorrere dal 2014, determina il contributo chilometrico dei servizi minimi, tenuto conto dei costi medi per l'esercizio dei servizi stessi, comprensivo anche delle risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali autoferrotranvieri di cui alle tre citate leggi;

Dato atto che l'attività di analisi e approfondimento tecnico economico finalizzato all'esame dei costi medi per la definizione del contributo regionale, pur in assenza del completamento dell'analogo studio per la definizione del costo standard su scala nazionale, ha evidenziato una sostanziale coincidenza con i valori emersi dai diversi studi di settore, nonché con le anticipazioni dello studio ministeriale;

Rilevato quanto sopra i contributi regionali, tenuto conto dei proventi del traffico, risultano compatibili con la copertura dei costi di esercizio sostenuti da un gestore di media efficienza e quindi non dissimili da quelli erogati;

Ritenuto opportuno confrontare e valutare quanto emerso dall'analisi regionale con la uscente normativa nazionale rimandando pertanto la definizione dei costi medi per l'esercizio dei servizi di Tpl nell'ambito regionale;

Tenuto conto che, a norma dell'art. 31 della LR 30/1998 e s.m.i., con la propria deliberazione n. 1625/2012 recante "Contributi per la copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali degli Autoferrotranvieri delle imprese esercenti servizi di Tpl autorizzati con le leggi 47/2004, 58/2005, 296/2006. Concessione per l'anno 2012." si è provveduto:

- a quantificare in euro 29.847.754,00 l'ammontare delle risorse destinate al personale del settore autofiloviario;
- a ripartire e concedere a favore delle Agenzie locali per la Mobilità i contributi come di seguito indicato:

Agenzie locali per la Mobilità	Euro
Tempi Agenzia Srl - Piacenza (PC)	2.158.107,00
Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico SpA - Parma (PR)	3.381.117,00
Consorzio "Azienda Consorziale Trasporti - ACT" - Reggio Emilia (RE)	2.421.848,00
Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena SpA - Modena (MO)	3.248.712,00
Società Reti e Mobilità Srl - Bologna (BO)	9.701.413,00
Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara Srl - Ferrara (FE)	2.515.291,00
AmbRA - Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna Srl - Ravenna (RA)	1.786.136,00
Consorzio Azienda Trasporti (ATR) - Forlì-Cesena (FC)	2.378.425,00
Agenzia Mobilità - Rimini (RN)	2.256.705,00
TOTALE SETTORE AUTOFILOVIARIO	29.847.754,00

Dato atto che i suddetti importi, come stabilito all'art. 32, comma 1 della LR 30/1998 e s.m.i., a partire dal 2014 sono sommati alle risorse destinate a ciascun bacino provinciale di riferimento per il finanziamento dei servizi minimi del Tpl;

Preso atto che la Regione, nel sopra citato "Atto di Indirizzo triennale", ha confermato l'impegno a rendere strutturale le risorse destinate al sostegno del Tpl autofiloviario per il triennio 2016-2018 nell'ammontare previsto per l'anno 2015 e quantificabile in circa 251 milioni di euro;

Preso atto della necessità di rendere strutturale il finanziamento delle attività e dei servizi connessi al sistema del Tpl regionale quali il Call center regionale

dedicato alla bigliettazione elettronica Mi Muovo, il Travel planner, le campagne istituzionali di comunicazione per la promozione e lo sviluppo del Tpl, il Clearing per la bigliettazione elettronica, etc., attraverso la destinazione e gestione a livello regionale di una quota fino al massimo dello 0,05% dei contributi regionali destinati al sostegno del TPL, come previsto dal citato Atto di Indirizzo 2016-2018;

Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, l'ammontare complessivo dei contributi a sostegno del Tpl autofiloviario stanziati per il triennio 2016-2018, al netto della quota del 0,05% finalizzata al sostegno delle attività connesse al Tpl, è destinato alla copertura dei servizi minimi e degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali del personale autoferrotravieri di cui alle leggi nn. 47/2004, 58/2005 e 296/2006;

Richiamate le seguenti leggi regionali:

- n. 23 del 29 dicembre 2015 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di Stabilità regionale 2016)" pubblicata sul B.U. del 29 dicembre 2015, n. 339 e succ. mod.;
- n. 24 del 29 dicembre 2015 recante "Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2016-2018" pubblicata sul B.U. del 29 dicembre 2015, n. 340 e succ. mod.;

Vista la propria deliberazione n. 2259 del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016 - 2018." e s.m. che prevede sui capitoli 43225 e 43710, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, uno stanziamento complessivo di Euro 250.863.337,31;

Preso atto dell'attività di "Riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale" svolta dagli Enti locali competenti e dalle Agenzie locali per la Mobilità come previsto dalla Legge 228/2012 art. 1, comma 301, e dal sopra citato DPCM 11/3/2013;

Rilevato che tale attività ha attuato una progressiva e puntuale revisione e razionalizzazione

dell'offerta di servizi nell'arco del periodo 2013-2015, che ha portato ad un ridimensionamento e trasformazione delle diverse reti di TPL locale, confermando la quantificazione dei servizi minimi offerti in osservanza alla garanzia di coesione sociale necessaria ai diversi territori, con l'effetto di rendere il trasporto pubblico di fatto maggiormente aderente al quadro della domanda reale e potenziale;

Dato atto che con le proprie deliberazioni n. 1438/2014 e n. 1407/2015 di approvazione della "Determinazione dei servizi minimi" per gli anni 2014 e 2015, si è tenuto conto dell'avvenuta riprogrammazione dei servizi e del relativo finanziamento regionale;

Ritenuto di approvare con il presente provvedimento, a norma dell'art. 10 della LR 30/1998 e s.m.i., la "Determinazione dei servizi minimi per il triennio 2016-2018" stabilendo:

- la quantificazione annuale delle percorrenze dei servizi minimi in 109.856.732 vett*Km, suddivisi per ciascun bacino provinciale come di seguito indicato:

BACINI	SERVIZI MINIMI 2016-2018 vett*km
PIACENZA	8.190.477
PARMA	12.706.438
REGGIO EMILIA	9.000.000
MODENA	12.400.317
BOLOGNA	34.741.207
FERRARA	8.946.500
RAVENNA	6.922.099
FORLI'-CESENA	9.217.494
RIMINI	7.732.200
TOTALE	109.856.732

- la ripartizione tra i bacini provinciali delle risorse destinate al sostegno del Tpl autofiloviario pari a euro 250.863.337,20 in proporzione ai contributi già definiti

per l'anno 2015 con la propria deliberazione n. 1407/2015 come di seguito indicato:

BACINI	CONTRIBUTI PER TPL 2016-2018 euro
PIACENZA	17.966.557,44
PARMA	27.890.154,36
REGGIO EMILIA	20.104.324,68
MODENA	26.897.656,80
BOLOGNA	89.687.734,32
FERRARA	19.296.049,20
RAVENNA	13.717.487,52
FORLI'-CESENA	18.284.038,68
RIMINI	17.019.334,20
TOTALE	250.863.337,20

Dato atto che le Agenzie locali per la Mobilità sono autorizzate ad applicare le seguenti percentuali di trattenuta massima sulle risorse di cui alla tabella precedente:

- 1,60% nei bacini di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
- 0,72% nel bacino di Bologna;

Stabilito che le eventuali quote di contributi trattenute dalle Agenzie locali per la Mobilità sono finalizzate a finanziare:

- le attività previste al comma 3, lett. a), c) e d) dell'art. 19 della LR 30/1998;
- gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali autoferrotranvieri di cui alle citate tre leggi riferiti al proprio personale;

Dato atto che i contributi di cui trattasi, con successivo proprio provvedimento, saranno concessi a favore delle competenti Agenzie locali per la Mobilità di ciascun bacino provinciale le quali provvederanno a trasferirle, al netto della eventuale suddetta trattenuta, alle società affidatarie dei servizi di Tpl a copertura dei servizi minimi

e degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali di cui alle leggi 47/2004, 58/2005, 296/2006 sulla base degli importi quantificati con la propria deliberazione n. 1625/2012 e riferibili al bacino provinciale di competenza;

Richiamate:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136";

Visti:

- il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 del "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ.mod.;
- la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 avente per oggetto: "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018.";

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- n. 290 del 10 marzo 2014 concernente "Approvazione incarico dirigenziale nell'ambito della direzione generale reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità";
- n. 2189 del 21 dicembre 2015 concernente "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";

- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- n. 106 del 1 febbraio 2016 concernente "Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 concernente "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Reti infrastrutture materiali e immateriali, Programmazione territoriale e Agenda digitale;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato

1. di approvare, ai sensi dell'art. 10 della LR 30/1998 e s.m.i., la "Determinazione dei servizi minimi per il triennio 2016-2018" stabilendo la quantità dei servizi minimi e le corrispondenti risorse a sostegno del Tpl distinte in ciascun bacino provinciale come segue:

BACINI	SERVIZI MINIMI 2016-2018 vett*km	CONTRIBUTI 2016-2018 euro
PIACENZA	8.190.477	17.966.557,44
PARMA	12.706.438	27.890.154,36
REGGIO EMILIA	9.000.000	20.104.324,68
MODENA	12.400.317	26.897.656,80
BOLOGNA	34.741.207	89.687.734,32
FERRARA	8.946.500	19.296.049,20
RAVENNA	6.922.099	13.717.487,52

FORLI'-CESENA	9.217.494	18.284.038,68
RIMINI	7.732.200	17.019.334,20
TOTALE	109.856.732	250.863.337,20

2. di dare atto che, con successivo proprio provvedimento, le suddette risorse saranno concesse a favore delle Agenzie locali per la Mobilità che dovranno trasferirle alle società affidatarie dei servizi di TPL al netto della eventuale trattenuta di cui al successivo punto 14.;
3. di stabilire che le risorse di cui al precedente punto 1. non prevedono alcuna forma di recupero inflattivo e sono comprensive dei contributi finalizzati alla copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali Autoferrotranvieri 2002-2007 di cui alle leggi nn. 47/2004, 58/2005 e 296/2006 negli importi previsti dalla propria deliberazione n. 1625/2012 e riferibili a ciascun bacino provinciale di competenza;
4. di stabilire che le Agenzie locali per la Mobilità sono tenute a fornire tempestivamente, al competente Servizio regionale, un documento (es. fattura quietanzata, copia bonifico, autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, etc.) attestante la data e l'importo trasferito alla società affidataria dei servizi di Tpl;
5. di dare atto che l'esercizio dei servizi è regolato mediante la sottoscrizione di Contratti di servizio, assentiti e stipulati nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall'art. 16 della LR 30/1998 e s.m.i.;
6. di stabilire che l'Agenzia locale per la Mobilità darà tempestiva comunicazione della sottoscrizione, del rinnovo, della proroga o della revisione sostanziale del Contratto di servizio inviandone copia al competente Servizio regionale al fine di procedere alla liquidazione delle risorse regionali;
7. di dare atto che l'ammontare delle percorrenze dei servizi minimi di cui al precedente punto 1. deve intendersi servizio effettivo reso al pubblico come da orario (ivi comprese le eventuali corse bis);

8. di dare atto che le riduzioni dei servizi risultanti dalle astensioni facoltative dal lavoro devono essere detratte dalle percorrenze annualmente certificate, in quanto non configurabili come cause di forza maggiore;
9. di stabilire che in ciascun bacino è ammesso uno scostamento in riduzione che non superi il 2,5% di vetture*km dei servizi minimi rispetto a quelli indicati al precedente punto 1., fermo restando che tale scostamento è comunque il limite massimo di riduzione dei servizi raggiungibile al termine del triennio 2016-2018 e non è più applicabile in caso dell'entrata in vigore di nuovi Contratti di Servizio a seguito dell'espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica;
10. di stabilire altresì che riduzioni superiori alla prescrizione di cui al precedente punto 9., sempre che non derivanti da comprovate cause di forza maggiore, daranno luogo alla riduzione proporzionale delle risorse regionali;
11. di dare atto che ai sensi del nuovo Regolamento regionale del 28 dicembre 2009, n. 3, approvato con propria deliberazione n. 2189 del 28 dicembre 2009, il Servizio regionale competente opera annualmente la ricognizione delle giornate di servizio di noleggio con conducente effettuate con autobus acquistati con fondi pubblici e distratti temporaneamente dal servizio di linea quantificando la quota parte di contributo che trattiene sul primo acconto mensile utile;
12. di stabilire che le risorse rese disponibili a seguito delle riduzioni di contributo regionale di cui ai precedenti punti 10. e 11. potranno costituire ulteriori disponibilità finanziarie nell'anno in cui saranno accertate da destinare con successivo proprio provvedimento;
13. di dare atto che gli Enti locali competenti in ciascun bacino, sulla base delle loro disponibilità e priorità ritenute necessarie, potranno sostenere il Tpl ricorrendo al finanziamento dei servizi, anche aggiuntivi, prevedere integrazioni tariffarie per le agevolazioni stabilite di propria competenza o risorse per investimenti a favore del Tpl, fermo restando l'impegno degli Enti locali stessi ad attuare misure strettamente correlate

all'incentivazione all'uso del mezzo pubblico e al miglioramento dei servizi;

14. di autorizzare le Agenzie locali per le mobilità ad applicare le seguenti percentuali di trattenuta massima sulle risorse di cui al punto 1., per le attività previste al comma 3, lett. a), c) e d) dell'art. 19 della LR 30/1998 ed a copertura degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali autoferrotranvieri del proprio personale di cui alle leggi nn. 47/2004, 58/2005 e 296/2007:

- l'1,60% nei bacini di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
- lo 0,72% nel bacino di Bologna;

15. di stabilire che gli importi massimi di trattenuta di cui al precedente punto sono quantificati nella tabella seguente:

Agenzie locali per la Mobilità	Trattenuta max
Tempi Agenzia Srl - Piacenza	287.464,92
Società per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Spa - Parma	446.242,47
Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto pubblico locale - srl - Reggio Emilia	321.669,19
Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale di Modena Spa - Modena	430.362,51
SRM - Società Reti e Mobilità Srl - Bologna	645.751,69
Agenzia Mobilità e Impianti Ferrara Srl - Ferrara	308.736,79
AmbRA - Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna Srl - Ravenna	219.479,80
ATR - Società consortile a responsabilità limitata - Forlì-Cesena	292.544,62
Agenzia Mobilità Provincia di Rimini A.M. S.r.l. Consortile - Rimini	272.309,35
TOTALE	3.224.561,34

16. di dare atto che ogni ulteriore attività, attribuita alle Agenzie dai Comuni e dalla Città metropolitana ai sensi del comma 3, lettere b), e) ed e)bis dell'art. 19 della L.R. n. 30/98 dovrà essere compensata al di fuori dei contributi per il sostegno del Tpl;

17. di dare atto inoltre che, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi e adempimenti contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 66/2016, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
18. di dare atto che il competente servizio regionale per produrre il documento consuntivo annuale sull'attività svolta previsto dal comma 1bis dell'art. 8 della LR 30/1998 e s.m.i., da presentare alla Commissione assembleare competente, si avvale di una serie di dati tecnico-economico e gestionali che vengono forniti dalle Agenzie locali per la Mobilità e dalle società affidatarie dei servizi anche sulla base di modelli informatici che dovranno essere compilati nei termini e con le modalità previste nei successivi punti;
19. di stabilire che le Agenzie locali per la Mobilità sono tenute a presentare le rendicontazioni periodiche sui servizi svolti e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo all'uso delle risorse contributive, ai livelli di efficienza ed efficacia, alla qualità del servizio, percepita ed erogata, ai passeggeri trasportati, etc. trasmettendo al competente Servizio regionale:
- il Rapporto consuntivo annuale relativo ai servizi erogati e alla mobilità, da trasmettersi alla Regione entro il **15 aprile** di ciascun anno, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso;
 - la Relazione consuntiva annuale delle attività di Agenzia, relativa al monitoraggio economico e qualitativo del servizio offerto, da trasmettersi alla Regione entro il **15 ottobre**, relativamente all'anno precedente a quello di consegna del rapporto stesso;
20. di dare atto che il competente servizio regionale provvederà a fornire informazioni sulla compilazione e le modalità per la presentazione delle rendicontazione periodiche di cui al punto precedente e a rendere disponibile sul portale regionale la documentazione di riferimento;

21. di dare atto altresì che le società affidatarie dei servizi saranno direttamente coinvolte dall'Osservatorio nazionale sul Tpl a fornire le informazioni necessarie alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal DPCM 11/3/2013 e per la raccolta dati finalizzata alla determinazione dei costi standard previsti dalla legge 147/2013;
22. di stabilire che la mancata o ritardata presentazione dei dati richiesti con il presente provvedimento e qualsiasi ulteriore informazione venga richiesta dal Servizio regionale competente o da altri soggetti istituzionali alle Agenzie locali per la Mobilità competenti in ciascun bacino provinciale e/o alle società di gestione dei servizi di Tpl, autorizza il Dirigente del competente servizio regionale a sospendere la liquidazione ed erogazione degli acconti mensili fino al completo ricevimento della documentazione mancante;
23. di stabilire che le sospensioni di cui al precedente punto 22. restano a carico delle Agenzie locali per la mobilità con facoltà di rivalsa del danno nei confronti delle società affidatarie dei servizi che hanno causato il ritardo o la mancata presentazione;
24. di ribadire l'impegno al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di Tpl, previsti dalle norme nazionali al fine di assicurare alla Regione il completo accesso al "Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario";
25. di dare atto che le Agenzie locali per la Mobilità sono chiamate a trasmettere, al competente Servizio regionale, i risultati dell'attività di riprogrammazione dei servizi effettuata nell'anno precedente, nei tempi necessari per l'invio nei termini previsti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Osservatorio sul Tpl, come previsto dall'art. 5 del DPCM 11/3/2013.

Il presente atto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/685

data 22/04/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

omissis

L'assessore Segretario: Bianchi Patrizio

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza